



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2013
(OR. en)**

12178/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0225 (NLE)**

**COARM 113
CODUN 36
PESC 853
COMER 169**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare il
trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato
sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare nell'ambito delle Nazioni Unite il trattato sul commercio di armi ("TCA") relativamente a questioni di competenza esclusiva dell'Unione.
- (2) Il 2 aprile 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del TCA. L'Assemblea generale ha altresì chiesto al segretario generale, in qualità di depositario del TCA, di aprirlo alla firma il 3 giugno 2013 ed ha invitato tutti gli Stati a prendere in considerazione la possibilità di firmarlo per poi, in conformità con le rispettive procedure costituzionali, diventare parti del TCA appena possibile.
- (3) L'obiettivo del TCA consiste nello stabilire norme internazionali comuni di livello quanto più elevato possibile per disciplinare o migliorare la disciplina vigente del commercio internazionale di armi convenzionali, nel prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e nell'impedire il loro dirottamento. Gli Stati membri hanno espresso la loro soddisfazione per l'esito dei negoziati e la loro volontà di procedere a firmare e ratificare il TCA celermente.
- (4) Alcune disposizioni del TCA riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione poiché rientrano nell'ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno per quanto riguarda il trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.

- (5) L'Unione europea non può firmare e ratificare il TCA in quanto solo gli Stati possono esserne parti contraenti.
- (6) Il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/269/PESC, che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea¹.
- (7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativamente alle questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione, è pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a ratificare il TCA nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 155 del 7.6.2013, pag. 9.

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione, relativamente alle questioni di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
